

## **Allegato**

### **STATUTO**

Dell'Associazione **"REEF CHECK ITALIA ENTE DEL TERZO SETTORE"**, siglabile

**"REEF CHECK ITALIA ETS"**

La denominazione può essere utilizzata in qualsiasi forma grafica.

#### **Art. 1) Sede**

L'Associazione ha sede in Comune di Ancona.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

#### **Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali**

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività finalizzate alla tutela e valorizzazione della natura e dell' ambiente. Gli obiettivi primari e gli scopi di Reef Check Italia saranno di:

- a) Aumentare la consapevolezza pubblica sul valore degli ecosistemi marini e costieri, specialmente gli ecosistemi del Mar Mediterraneo e delle scogliere coralline, sui problemi che riguardano la loro salute e le soluzioni a questi problemi;
- b) Svolgere attività divulgativa in materia d'educazione ambientale e tutela degli ecosistemi marini costieri;
- c) Ottenere dati di alta qualità scientifica sulla salute degli ecosistemi

marini e costieri al fine di agevolare la gestione e la tutela;

- d) Contribuire alla raccolta e diffusione di informazioni utili agli Enti ed Amministrazioni che si occupano di gestione delle risorse naturali per la conservazione degli ecosistemi marini costieri e i relativi popolamenti;
- e) Contribuire alla creazione e al mantenimento delle aree marine protette;
- f) Sviluppare e distribuire materiali educativi sugli ecosistemi marini e costieri, specialmente gli ecosistemi delle scogliere coralline e del Mar Mediterraneo;

g) Promuovere attività di volontariato nel settore ambientale.

Promuovere insomma, tutte le altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali nell'ambito di quanto succitato e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale in tutte le competenze ritenute importanti per la divulgazione della cultura.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari potrà svolgere anche attività editoriale, curando la pubblicazione e la diffusione di libri nei settori di interesse.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare professionisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli

scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. \_\_\_\_\_

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. \_\_\_\_\_

### **Art. 3) Associati**

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. \_\_\_\_\_

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo e che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. \_\_\_\_\_

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. \_\_\_\_\_

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dagli eventuali Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

#### **Art. 4) Volontari**

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

#### **Art. 5) Ammissione degli Associati – Diritti e doveri**

L'ammissione degli Associati avviene, su domanda degli interessati

presentata al Consiglio Direttivo, il quale delibererà, una volta verificata la condivisione degli scopi dell'Associazione e ritenuta l'idoneità al loro perseguimento. Il Consiglio Direttivo potrà dotarsi di apposite procedure operative da applicare alla valutazione di ogni nuova candidatura e non dovrà motivare l'eventuale decisione di diniego in merito alla candidatura.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Gli Associati ordinari sono tenuti a pagare una quota associativa annua, determinata dal Consiglio Direttivo. \_\_\_\_\_

Ogni associato purché iscritto nel libro soci, ed in regola con i versamenti delle quote associative annuali, ha diritto di voto in assemblea nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. \_\_\_\_\_

#### **Art. 6) Recesso ed esclusione**

L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di \_\_\_\_\_

quanto versato all'Associazione. \_\_\_\_\_

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; \_\_\_\_\_

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata o pec inviata al Presidente dell'Associazione. \_\_\_\_\_

Contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea entro 30 giorni . \_\_\_\_\_

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso. \_\_\_\_\_

### **Art. 7) Organi dell'Associazione** \_\_\_\_\_

Sono Organi dell'Associazione: \_\_\_\_\_

- a) l'Assemblea degli associati; \_\_\_\_\_
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo; \_\_\_\_\_
- c) l'Organo di Controllo, se nominato. \_\_\_\_\_

### **Art. 8) Assemblea degli Associati** \_\_\_\_\_

A) Funzioni \_\_\_\_\_

L'Assemblea degli associati ordinaria: \_\_\_\_\_

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; \_\_\_\_\_

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; \_\_\_\_\_

c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia \_\_\_\_\_

obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea degli associati straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

#### B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro il 30/4 dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 30% degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova

dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

#### C) Diritto di voto

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

#### D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi



l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. \_\_\_\_\_

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. \_\_\_\_\_

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. \_\_\_\_\_

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: \_\_\_\_\_

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; \_\_\_\_\_
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. \_\_\_\_\_

E) Maggioranze \_\_\_\_\_

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

## **Art. 9) Consiglio Direttivo**

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea degli associati.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;

- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione; \_\_\_\_\_

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni; \_\_\_\_\_

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate; \_\_\_\_\_

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti; \_\_\_\_\_

- promuovere e organizzare gli eventi associativi; \_\_\_\_\_

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi. \_\_\_\_\_

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione \_\_\_\_\_

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (due) a 7 (sette) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti

il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche ovvero tra i soggetti indicati dagli enti giuridici associati; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. \_\_\_\_\_

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. \_\_\_\_\_

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere. \_\_\_\_\_

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. \_\_\_\_\_

#### C) Funzionamento \_\_\_\_\_

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. \_\_\_\_\_

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. \_\_\_\_\_

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza

diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo. \_\_\_\_\_

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo, se nominato, siano stati informati e non vi si oppongano. \_\_\_\_\_

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. \_\_\_\_\_

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: \_\_\_\_\_

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; \_\_\_\_\_
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. \_\_\_\_\_

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio \_\_\_\_\_

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non

partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

### **Art. 10) Presidente dell'Associazione**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

### **Art. 11) Organo di Controllo**

#### A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

#### B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel

registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

## **Art. 12 Revisione legale dei conti**

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

## **Art. 13 Patrimonio dell'Associazione**

### A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Sono considerate, a titolo esemplificativo, operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e



di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Costituiscono il patrimonio dell'associazione e contribuiscono ad incrementarlo:

- a) contributi degli aderenti (quote associative annue);
- b) contributi di privati (eventuali elargizioni fatte dagli Associati o da terzi);
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- e) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
- f) donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio nel rispetto delle norme di legge in materia;
- g) ogni altra entrata prevista dalle norme vigenti che possa avvantaggiare l'Associazione;
- h) eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva.

## **Art. 14) RENDICONTO ANNUALE**

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30/4 di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge.

Il Consiglio, otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria degli Associati, deve depositare presso la sede sociale, il bilancio d'esercizio. Il Consiglio entro il 31/3 di ogni anno approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, viene depositato, qualora richiesto, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

## **Art.15 Scioglimento dell'Associazione e Devoluzione**

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa

